

Regolamento comunale per le attività di

A C C O N C I A T O R E

E D

E S T E T I S T A

**Adottato con Del. C.C. n. 21 in data 26 giugno 2006**

# Regolamento comunale per le attività di **ACCONCIATORE - ESTETISTA**

- INDICE -

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2 – DEFINIZIONI**

## **CAPO II - ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 ACCONCIATORE - ESTETISTA**

**ART. 3 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI**

**ART. 4 - CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO**

### **DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

**ART. 5 - MISURAZIONE DELLE DISTANZE**

**ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI**

**ART. 7 - IDONEITÀ EDILIZIO-URBANISTICA DEI LOCALI**

**ART. 8 - IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

**ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

**ART. 10 - DOMANDE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

**ART. 11 - ATTIVITÀ DI VENDITA**

**ART. 12 - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI SEDE**

**ART. 13 - SUBINGRESSO**

**ART. 14 - DOMANDE DI SUBINGRESSO**

**ART. 15 - ATTIVAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ**

**ART. 16 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

**ART. 17 – PROVVEDIMENTI D'URGENZA**

**ART. 18 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**

## **CAPO III - CONTROLLI E SANZIONI**

**ART. 19 - VIGILANZA**

**ART. 20 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

## **CAPO IV - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 21 - ESPOSIZIONE CARTELLI OBBLIGATORI**

**ART. 22 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI**

**ART. 23 – DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE**

**ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le seguenti attività esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico o privato, da persone fisiche o giuridiche:

- a) **acconciatore;**
- b) **estetista.**

2. E' esclusa qualsiasi attività con finalità di carattere terapeutico, propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime, disciplinate dal R.D. 27/7/1934 n.1265 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sanitarie.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. L'attività di **"acconciatore"** comprende tutti i trattamenti, resi indifferentemente su uomo o donna, volti a modificare, migliorare mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Sono esclusi il trapianto e l'impiantologia.

L'autorizzazione abilita all'esercizio indifferentemente su clientela maschile e femminile purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

2. L'attività di **"estetista"** comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, compresa l'applicazione di unghie artificiali.

Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1.

## **CAPO II - ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 ACCONCIATORE - ESTETISTA**

### **Art. 3 - Autorizzazione amministrativa per l'apertura di nuovi esercizi**

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1, comma 1 è soggetto ad autorizzazione amministrativa. Le autorizzazioni hanno carattere permanente. Non sono previste autorizzazioni stagionali.

2. Ogni persona fisica, fatto salvo quanto di competenza della Commissione provinciale per l'artigianato, può essere titolare di più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che in ciascuno di questi operi stabilmente un direttore in possesso della qualifica professionale richiesta.

3. Le società aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 *"Legge quadro per l'artigianato"*, possono essere intestatarie di autorizzazioni relative ad un numero di esercizi pari a quello dei soci qualificati che vi operano abitualmente e professionalmente.

4. Le società non aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono essere intestatarie di autorizzazioni relative a più esercizi, a condizione che in ciascuno di questi operi un direttore in possesso della specifica qualifica professionale.

5. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile dell'area competente previo accertamento dei seguenti elementi essenziali:

a) generalità complete del richiedente l'autorizzazione;

b) sussistenza delle distanze minime previste dai criteri indicati al successivo art. 4 con riferimento alla specifica attività richiesta;

c) possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui al successivo art. 6 con riferimento alla specifica attività richiesta;

6. In caso di sussistenza degli elementi essenziali sopra citati, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile dell'area competente provvede al rilascio dell'autorizzazione, ovvero, in carenza degli stessi, provvede ad emettere provvedimento di diniego.

7. L'inizio dell'attività deve avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione – salvo proroga per comprovati motivi come da art. 15, comma 3. Lo stesso è subordinato all'inoltro delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 7, 8 e 15.

#### **Art. 4 - Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista**

1. Le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di acconciatore ed estetista, sono rilasciate osservando i criteri indicati nei commi successivi.

2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni devono sussistere le seguenti distanze minime tra esercizi preesistenti esercenti lo stesso tipo di attività, applicate sul territorio comunale come di seguito individuato:

ZONA	ACCONCIATORI	ESTETISTA
ZONA 1 – Centro e località Stamberga comprendente le Vie G. Bedeschi, degli Alpini, G.Falcone, E. Ferrari, 1° maggio, G. Marconi, Molini, Roma, G. Verdi, P. Borsellino e Piazza S. Savina	Metri 300	Metri 350
ZONA 2 – Rimanenti Vie del Territorio comunale non comprese in Zona 1	Metri 2.750	Metri 3.350

3. Per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore, indipendentemente che entrambe le attività su uomo o donna siano in concreto esercitate, si dovrà comunque tenere conto delle distanze da altri esercizi preesistenti di acconciatore.

4. Le distanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi di nuove aperture di esercizi e trasferimento di sede di esercizi esistenti, salvo le deroghe di cui all'art. 12 comma 3.

5. Le distanze di cui al presente articolo non si applicano nei casi di subentro né in quelli di esercizi di acconciatore esistenti che intendano estendere la propria attività nell'ambito della qualifica professionale posseduta.

#### **Art. 5 - Misurazione delle distanze**

1. La misurazione delle distanze fra gli esercizi deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini seguendo il percorso pedonale più breve. L'attraversamento delle strade deve essere effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra due sistemi di misurazione, viene tenuta valida la distanza minore.

2. In caso di esercizi con attività multipla (acconciatore/estetista) le distanze devono essere riferite a quelle previste per le singole attività.

3. Non si dà luogo a nuova misurazione nel caso di ampliamento dell'esercizio esistente.

4. Alla misurazione delle distanze si può provvedere attraverso il sistema cartografico informatizzato.

#### **Art. 6 - Requisiti soggettivi e professionali**

1. Possono essere titolari di autorizzazione per esercitare le attività di cui all'art. 1, punto a) "acconciatore" e b) "estetista" soltanto coloro i quali sono in possesso della relativa specifica qualifica professionale attestata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

2. La qualifica professionale, accertata ed attestata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, risponde a quanto disposto:

a) dall'art. 2, comma c) della legge 14 febbraio 1963, n. 161 per quanto riguarda le attività di acconciatore;

b) dagli artt. 3 e 4 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 per quanto riguarda le attività di estetista.

3. Per quanto concerne l'attività di "acconciatore" la stessa può essere svolta su clientela maschile o femminile o entrambe purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualifiche professionali.

4. La qualifica professionale deve essere posseduta:

- a. in caso di ditta individuale, dal titolare e, nel caso in cui la ditta individuale sia titolare di più laboratori, dal direttore del singolo esercizio;
- b. in caso di società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge quadro per l’artigianato*”, da almeno uno dei soci e a condizione che la maggioranza dei soci lavori nell’impresa;
- c. in caso di società non aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dalla persona che assume la direzione dell’azienda.

3. Le persone qualificate di cui al precedente comma 4 devono svolgere la propria attività nell’esercizio con carattere di continuità.

4. A carico dei soggetti di cui al comma 1 non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (*legge antimafia*).

5. L’attività condotta a seguito di perdita del requisito professionale e dei requisiti soggettivi, oltre ad essere soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge o dal presente regolamento, è diffidata a regolarizzarsi entro congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla notifica dell’atto di diffida.

Decorso il termine assegnato, qualora il diffidato non abbia provveduto alla regolarizzazione, l’attività è considerata abusiva e, pertanto, è fatta cessare immediatamente con apposita ordinanza dirigenziale che ne dispone il divieto di prosecuzione.

#### **Art. 7 - Idoneità edilizio-urbanistica dei locali**

1. Le strutture edilizie destinate allo svolgimento dell’attività di acconciatore o estetista debbono avere idonea destinazione d’uso in base alle norme vigenti e agli strumenti urbanistici comunali.

2. E’ comunque necessario che le strutture siano dotate di agibilità relativa alle specifiche caratteristiche dell’attività da svolgere.

3. Trattandosi di attività soggette ad autorizzazione, la destinazione d’uso e l’agibilità debbono sussistere dal momento in cui viene materialmente aperta al pubblico l’attività.

4. La regolarità sotto il profilo edilizio implica anche la dimostrazione dell’avvenuto adeguamento degli impianti alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti al momento della presentazione dell’istanza.

#### **Art. 8 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature**

1. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. competente territorialmente l’accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell’arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell’esercizio e del personale addetto.

#### **Art. 9 - Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le attività oggetto del presente Regolamento devono essere autorizzate e svolte, nei locali indicati sull’autorizzazione stessa. E’ vietato l’esercizio dell’attività in forma ambulante.

Le medesime attività possono essere svolte dai titolari di autorizzazione o loro dipendenti o collaboratori presso il cliente stesso, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l’esercizio.

2. Le predette attività possono essere autorizzate presso il domicilio dell’esercente, qualora i locali posseggano i previsti requisiti igienico-sanitari ed edilizi oltre ad ingressi e servizi igienici separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione.

3. In occasione di fiere, manifestazioni e altre riunioni di persone, acconciatori unisex ed estetisti, con l’osservanza delle norme igienico sanitarie, possono svolgere la propria attività a titolo dimostrativo al di fuori dei locali autorizzati, previa comunicazione al Comune e, se occorrente, previo ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.

4. L'attività condotta in difetto di autorizzazione, oltre ad essere soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge o dal presente regolamento, è fatta cessare immediatamente con apposito provvedimento dirigenziale che ne dispone il divieto di prosecuzione in assenza del titolo.

#### **Art. 10 - Domande di rilascio autorizzazione**

1. Il richiedente una nuova autorizzazione o l'autorizzazione al trasferimento di un'attività già esistente in altri locali deve presentare apposita domanda indirizzata al Responsabile dell'area competente.

La domanda, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, deve contenere i seguenti elementi essenziali al fine della valutazione circa l'accoglimento della stessa:

a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo del richiedente; in caso di società: ragione sociale o denominazione e sede legale;

b) Descrizione dell'attività (*acconciatore uomo o donna o uomo/donna, estetista*);

c) Certificazione o autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all'art. 6;

d) Ubicazione del locale destinato all'attività (*via e numero civico o, in mancanza, esatti punti di riferimento*).

2. In caso di insussistenza degli elementi essenziali di cui sopra la domanda verrà rigettata, in quanto non accoglibile, entro il termine di 30 giorni.

3. In caso la domanda risulti accoglibile verrà rilasciata idonea autorizzazione entro il termine di 30 giorni.

4. La modifica dei dati di cui alla lettera a) del precedente comma 1, nonché l'introduzione o la sostituzione di soci o direttori in possesso della qualifica professionale devono essere comunicati al Comune che provvede alla sostituzione dell'autorizzazione.

#### **Art. 11 - Attività di vendita**

1. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista nei locali in cui si svolge l'attività possono cedere, a titolo gratuito od oneroso, alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento delle proprie attività e finalizzati esclusivamente alla continuità dei trattamenti in corso.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1) l'attività di vendita, ancorché secondaria rispetto a quella di servizio, è soggetta alle norme vigenti in materia di commercio.

#### **Art. 12 - Autorizzazione al trasferimento di sede**

1. I trasferimenti di sede devono essere preventivamente autorizzati a richiesta degli interessati in base a quanto stabilito dagli articoli precedenti.

2. I trasferimenti di sede sono consentiti purché avvengano nel rispetto delle distanze di cui al precedente art. 4.

3. In caso di comprovata necessità, il Responsabile dell'area competente può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali derogando soltanto alle norme fra le distanze.

#### **Art. 13 - Subingresso**

1. Il trasferimento per atto fra vivi o per causa di morte, in proprietà o in gestione, di un'azienda esercente le attività disciplinate dal presente Regolamento, comporta il diritto del subentrante all'intestazione dell'autorizzazione a proprio nome purché la richieda e sia in possesso dei requisiti professionali previsti a seconda della tipologia di attività e a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.

2. In caso di trasferimento in gestione, alla cessazione del contratto, il proprietario dell'azienda ha diritto alla reintestazione a proprio nome.

3. Nei casi di subingresso senza trasferimento e senza modifiche dei locali e alle attrezzature, l'attività può essere iniziata in seguito alla presentazione della domanda, alla quale sia allegata

documentazione attestante il possesso di qualifica professionale del titolare o degli altri soggetti per i quali è richiesta.

4. I subentranti per causa di morte, in possesso di qualifica professionale, possono continuare l'attività del dante causa previa comunicazione al Comune. Entro un anno dal decesso, devono presentare domanda di intestazione dell'autorizzazione a proprio nome secondo le modalità del successivo articolo; entro lo stesso termine possono cedere l'azienda anche se la stessa risulta cessata.

#### **Art. 14 - Domande di subingresso**

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 devono essere presentate secondo le modalità previste all'art. 10 e devono essere accompagnate:

- a) In caso di subingresso per atto fra vivi: dall'atto di cessione d'azienda debitamente registrato ovvero da dichiarazione del notaio rogante;
- b) In caso di subingresso per causa di morte: dalla documentazione attestante la successione.

#### **Art. 15 - Attivazione e sospensione dell'attività**

1. L'attività deve essere iniziata entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione previa presentazione di:

- a) Documentazione comprovante la conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali.
- b) Idoneo nulla osta definitivo espresso dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente territorialmente rispetto ai requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e ai requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio e del personale addetto.
- c) Documentazione comprovante il titolo di disponibilità dei locali (*contratto d'affitto, atto di proprietà, compravendita, altro*);
- d) Pianta planimetrica, corrispondente allo stato di fatto o relativo progetto dei locali, con piano delle attrezzature e indicazione delle superfici parziali e totali.

2. In caso di sospensione dell'attività per periodi superiori a 30 giorni occorre darne preventiva comunicazione al Comune. La sospensione non può superare i 6 mesi nell'arco di ogni anno.

3. Il Responsabile dell'area competente può consentire la proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2 per comprovati gravi motivi, in particolare:

- a) ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente azienda sanitaria locale;
- b) ritardo nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- c) incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi.

#### **Art. 16 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento decade nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga;
- b) sospensione dell'attività per oltre 6 mesi nell'arco di un anno, salvo proroga;
- c) mancata presentazione, entro 3 mesi dall'inizio attività, del certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane;
- d) decesso del titolare, salvo che vi sia subingresso da parte di eredi;
- e) estinzione della società titolare dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione è revocata nel caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare, qualora sia decorso infruttuosamente il termine assegnato ai sensi dell'art. 6, comma 5.

#### **Art. 17 – Provvedimenti d'urgenza**

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative contemplate nei precedenti articoli, nei casi contingenti e urgenti determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel

presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco in qualità di autorità locale d'igiene provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

#### **Art. 18 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi**

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria.
2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, gli esercenti debbono scegliere un unico orario fra quelli previsti per le diverse attività.

### **CAPO III - CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 19 - Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento compete agli organi di vigilanza.  
Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere nei locali in cui svolgono le attività oggetto del presente regolamento.

#### **Art. 20 - Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Si applica una sanzione amministrativa **da 80,00 a 480,00 euro** nei seguenti casi:
  - a) Svolgimento dell'attività di acconciatore senza autorizzazione amministrativa;
  - b) Svolgimento dell'attività di acconciatore senza il possesso dei requisiti professionali richiesti;
  - c) Inosservanza dell'obbligo dell'esercizio dell'attività con carattere di continuità da parte del titolare o della persona in possesso della qualifica professionale indicata sull'autorizzazione amministrativa;
  - d) Svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli autorizzati;
  - e) Svolgimento dell'attività in forma ambulante;
3. Si applica una sanzione amministrativa **da 50,00 a 300,00 euro** nei seguenti casi:
  - a) Mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti;
  - b) Mancata comunicazione della sospensione dell'attività per periodi superiori ai 30 giorni;
  - c) Mancata esposizione del cartello con le tariffe delle prestazioni professionali praticate;
  - d) Mancata osservanza degli orari;
  - e) Mancata esposizione delle avvertenze per l'uso delle lampade U-VA o esposizione di cartelli con avvertenze non conformi a quanto stabilito dall'ASL.
4. Si applica una sanzione amministrativa **da 25,00 a 150,00 euro** nei seguenti casi:
  - a) mancata esposizione dell'autorizzazione amministrativa;
  - b) mancata esposizione del cartello recante l'orario di apertura;
  - c) violazioni non comprese nei commi e/o lettere precedenti.
5. Per l'attività di estetista esercitata senza i requisiti professionali o senza l'autorizzazione comunale, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1990 n. 1.

### **CAPO IV - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 21 - Esposizione cartelli obbligatori**

1. All'interno dell'esercizio è obbligatorio tenere esposto al pubblico, in luogo ben visibile, l'autorizzazione amministrativa ed un cartello che indichi, in modo chiaro e ben leggibile, le tariffe delle prestazioni professionali praticate.
2. E' obbligatorio tenere esposto al pubblico un cartello visibile dall'esterno recante gli orari praticati.
3. In prossimità di lampade UV-A è obbligatoria la presenza di cartelli o di altri mezzi di informazione riportanti le avvertenze per l'uso conformi a quanto stabilito dall'ASL.
4. Le attività di tatuaggio e piercing devono esporre in luogo ben visibile un cartello che riporti, in modo chiaro e ben leggibile, il memorandum allegato alle linee guida del Ministero della Sanità.

#### **Art. 22 - Abrogazione di norme precedenti**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intende abrogato il precedente regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna ed, estetista approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 27/09/1986;

#### **Art. 23 – Disposizioni di prima attuazione**

1. Successivamente all'approvazione del presente regolamento, al fine di dare applicazione alle disposizioni dello stesso, il Responsabile dell'area competente provvederà con proprio provvedimento ad effettuare una ricognizione degli esercizi esistenti ed una conseguente conversione delle relative autorizzazioni.

#### **Art. 24 - Disposizioni finali**

1. Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili vigenti nel tempo.

#### **Art. 25 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini di legge.